

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo: 1866
Data emissione: 04/01/2023
Argomenti: **Suddivisione in lotti**

Oggetto: **D.Lgs. 36/2023, art. 49, comma 3 – Principio di rotazione e suddivisione in fasce in base alle categorie merceologiche.**

Quesito: La possibilità di suddividere in fasce d'importo in base alle categorie merceologiche, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, è facoltativa? In altre parole, può la Stazione Appaltante (SA) non applicare tale sistema qualora ritenga che, il dover minuziosamente catalogare l'assegnazione di ogni procedura con tali modalità, oltre a comportare un dispendio di risorse umane e temporali, potrebbe cagionare errori materiali censurabili in sede di un ipotetico contenzioso innescato a seguito di accesso agli atti? In sintesi, qualora l'SA preferisca applicare il principio di rotazione in maniera semplice e senza suddivisioni in fasce di valori, potrebbe liberamente farlo? In tal caso, sotto il profilo pratico operativo, dopo due consecutive assegnazioni superiori ad € 5.000,00 + IVA al medesimo operatore economico, riferite ad una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi l'SA applicherebbe in maniera sistematica il principio in parola, in riferimento alla terza procedura.

Risposta aggiornata Con riferimento al quesito posto, deve darsi risposta affermativa, muovendo dalla lettura dell'articolo 49, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023. Il tenore letterale dell'articolo citato, il quale prevede che "la stazione appaltante può ripartire..." denota chiaramente la volontà del legislatore di considerare la ripartizione degli affidamenti in fasce d'importo in base alle categorie merceologiche, quale mera possibilità per le SA. Resta fermo che, nel caso in cui le SA intendano dotarsi di elenchi di operatori economici ripartendo gli affidamenti in fasce d'importo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, dell'Allegato II.1 al D.Lgs. n. 36/2023, dovranno indicarlo nell'avviso di costituzione dell'Elenco. Resta ferma, infine, anche la previsione di cui all'art. 49, comma 2 del D.lgs. 36/2023 secondo cui "In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi".